



CITTÀ DI PIOSSASCO
PROVINCIA DI TORINO

ORIGINALE
C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **22**
DEL 29.06.2012

OGGETTO: Approvazione aliquote dell'imposta municipale propria.

L'anno duemiladodici, addì *ventinove* del mese di *giugno* alle ore *18,30* nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con avvisi scritti e recapitati ai consiglieri a norma di legge, come da relata del messo comunale, si è riunito in sessione *ordinaria* ed in seduta *pubblica* di *prima* convocazione il Consiglio Comunale composto da:

AVOLA FARACI Roberta Maria – Sindaco:

e dai consiglieri comunali:

BUZZELLI Paolo
FERRERO Roberta
CAMMARATA Salvatore
PELLEGRINO Roberto
SANNA Gavino
STOPPA Angelo
ROSSETTO Marina
PONTIGLIONE Giovanna
IERINO' Donato
TADDEO Angelo

ASTEGLIANO Luciano
OBERTO Riccardo
IEVOLELLA Anna Rita
MUTI Lucilla
POLASTRI Stefano
MARTINATTO Vittorio
ANDRUETTO Adriano
OBERT Valter
BENEDETTO Giuseppe
BONOMO Michele

Dei suddetti Consiglieri sono assenti: FERRERO – MUTI – MARTINATTO.

Assenti giustificati: PONTIGLIONE – POLASTRI.

Assume la presidenza il Sig. **Adriano Andruetto** in qualità di Presidente del Consiglio Comunale

Assiste alla seduta il Segretario Generale **Corrado Parola**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Montaldo, Mola, Eliantonio, Ruffa, Soria.

Deliberazione Consiglio comunale del 29.06.2012 n. 22.

OGGETTO: Approvazione aliquote dell'Imposta Municipale Propria

Il Presidente del Consiglio comunale dà la parola al Sindaco che riferisce:

- che gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e successive modificazioni e integrazioni, prevedono l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2014;
- che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., ha istituito e disciplinato l'imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative;
- che l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modificazioni ed integrazioni, ha anticipato, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del medesimo art.13 del D.L. 201/2011;
- che il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L. 201/2011 introdotto dalla Legge di conversione del D.L. 16/2012, prevede che i Comuni iscrivano nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze per ciascun Comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it . Che l'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato,Città e Autonomie Locali del primo marzo 2012. Che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvederà, sulla base del gettito della prima rata dell'Imposta Municipale Propria, nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite nel medesimo art.13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Che entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'art. 172 comma 1 lettera e) del T.U.E.L. 267/2000 e all' art.1 comma 169 del D.Lgs. 296/2006, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo. Che, alla luce di questa previsione di legge, emerge l'inevitabile carattere provvisorio delle aliquote per l'anno 2012 deliberate dai Comuni;

Considerato che:

- la base imponibile IMU è disciplinata dall'art.13 commi 3, 4 e 5 del D.L. 201/11 e successive modifiche ed integrazioni;

- che il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 art. 9, comma 8 cita “sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Che si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato Decreto Legislativo n. 504 del 1992. Che sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)”;
- che l’art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 e s.m.i. prevede i casi in cui la base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento con riferimento ai fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- che l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento prevista dall’art. 13, c. 6, del D.L. 201/2011 e successive modifiche e integrazioni può essere modificata dai Comuni con deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- che ai sensi dell’art. 13, c. 7, del D.L. 201/2011 e successive modifiche e integrazioni, l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. Che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. Che l’abitazione principale è quella definita dall’art. 13 comma 2, secondo periodo, del D.L. 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
- che ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Che per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Che l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400;
- che ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D.L. 201/2011 e s.m.i., i Comuni possono prevedere che le agevolazioni per abitazione principale ovvero l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione si applichino anche :
 - all’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata;
 - all’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.Che per tali fattispecie non si applicano la riserva a favore dello Stato della quota di imposta prevista dal comma 11 ed il comma 17 del D.L. 201/11 e successive modifiche e integrazioni.

Che al riguardo il Comune ritiene opportuno confermare anche in regime di IMU la scelta di considerare direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari oggetto delle due suddette ipotesi;

- che ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, penultimo periodo, del D.L. 201/2011 e s.m. i., le unità immobiliari di cui all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. 504/92, ossia le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari beneficiano della detrazione prevista per l'abitazione principale; che per tale fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 e il comma 17 del D.L. 201/11 e s.m.i. Che, preso atto del ruolo delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e dell' Istituto Autonomo case popolari nel consentire l'accesso all'abitazione dei ceti meno abbienti, il Comune ritiene equa e coerente la previsione di un'aliquota IMU agevolata di importo corrispondente a quella destinata alle abitazioni principali (anche in considerazione del generale orientamento favorevole all'incentivazione delle soluzioni abitative destinate a chi non possa permettersi di acquistare una casa o di locare un appartamento ai prezzi di mercato);
- che al fine di incrementare le locazioni tramite il progetto "LO.CA.RE.", si ritiene opportuna la previsione di un'aliquota IMU agevolata di importo corrispondente a quella destinata alle abitazioni principali per gli immobili che, ceduti in locazione attraverso un contratto di locazione "concordato" stipulato ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge 431/1998, abbiano ricevuto gli incentivi economici previsti dal progetto LO.CA.RE. . Che rimane invariata la quota destinata all'IMU statale;
- ai sensi dell'art. 13 comma 8bis del D.L. 201/11 e successive modifiche e integrazioni, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs. 99/2004 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le riduzioni ivi previste;
- che, ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 8 del D.Lgs. 23/2011 e s.m.i. e all'art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;

Dato atto che, nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di differenziare le aliquote;

Evidenziato che:

- il Comune può deliberare una propria aliquota IMU "ordinaria": ciò in base ad attenta lettura delle norme, con particolare riferimento all'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 in cui il Legislatore richiama il concetto di aliquota ordinaria, ed in considerazione del fatto che la nuova imposta IMU rinvia espressamente ad una consistente parte della normativa applicativa I.C.I., si ritiene opportuno quantificare le seguenti aliquote:

aliquota ordinaria	0,9 per cento;
aliquota per abitazione principale e pertinenze	0,5 per cento;

esercitando la facoltà riconosciuta ai Comuni dall'art. 13 comma 6 e 7 del già citato D.L. 201/2011, prevedendo nel contempo tutte le ipotesi meritevoli di agevolazione a cui accordare, nel rispetto dei limiti di legge, un'aliquota ridotta;

- che, qualora fosse disposto, con apposita modifica normativa, l'incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all'art. 13 D.L. 201/2011, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell'imposta di competenza comunale;

Visti:

- gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 sui poteri regolamentari del Comune, nonché in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU gli articoli 14 comma 6 del D.Lgs. 23/2011 e successive modificazioni e integrazioni e art.13 comma 13 del D.L.201/2011 e s.m. i. ;
- l'art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'articolo 1 comma 169 della legge 296 del 27 dicembre 2006, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", la quale ha previsto che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 13 comma 12bis del D.L. 201/2011 secondo cui i Comuni possono approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo in deroga alle previsioni degli art. 172 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/00 e art.1 comma 169 del D.Lgs. 296/06;

Quindi, sulla base di quanto sopra espresso, propone che **IL CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERI

- Di approvare, per le motivazioni in narrativa enunciate, le aliquote dell' Imposta Municipale Propria seguenti:

- aliquota ordinaria	0,9 per cento;
- aliquota per abitazione principale e pertinenze	0,5 per cento;

- Di dare atto che la decorrenza delle suddette aliquote è il **01/01/2012**.
- Di trasmettere la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la parte motiva e la proposta di deliberazione del Sindaco;

Uditi i pareri ed interventi dei consiglieri comunali come trascritti nell'allegato alla presente deliberazione per estrazione integrale dal nastro magnetico;

Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267, inseriti nella presente deliberazione;

Omesso il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000, in quanto l'atto non comporta impegno di spesa né diminuzione d'entrata;

Con voti favorevoli n. 12 e contrari n. 4 (Oberto, Ievolella, Buzzelli e Cammarata), resi mediante alzata di mano su n. 16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- Di approvare la parte motiva nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;



COMUNE DI PIOSSASCO

PROVINCIA DI TORINO

Deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 29-6-2012
OGGETTO: Approvazione aliquote dell'imposta municipale propria.

Pareri e attestazioni ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

a) regolarità tecnica (art. 49 – comma 1):

paolo faurevole

Il responsabile del servizio

[Signature]

b) regolarità contabile (art. 49 – comma 1):

[Diagonal slash]

Il responsabile di ragioneria


Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4)

[Diagonal slash]

Il responsabile del servizio finanziario


Dal che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ADRIANO ANDRUETTO





IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi (art. 124 - comma 1, T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 6 LUG. 2012

Piosasco, li 5 LUG. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA



Dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U.E.L.-
D.Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

IL RESPONSABILE SERVIZIO
IL SEGRETARIO GENERALE

Piosasco, li _____

DIVENUTA ESECUTIVA in data 17 LUG. 2012

- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 267/2000)

Piosasco, li 17 LUG. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA

